



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**DEL 31 LUGLIO 2019**

### LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

La **sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto**. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le **scadenze tributarie** sono prorogate al 20 agosto, mentre **dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia**.

In particolare, **nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali**: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini **non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia**.

I versamenti tramite F24 e gli **adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto** senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

### HOLDING INDUSTRIALI: LA COMUNICAZIONE ALL’ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI

Per le holding industriali che quindi esercitano, in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, vi è un nuovo obbligo: la comunicazione dei rapporti finanziari allo specifico Archivio.

Il nuovo obbligo decorre dall’approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018: i dati mensili devono essere comunicati entro il termine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Le holding industriali si identificano nei **soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, svolgendo tale attività non nei confronti del pubblico**.

La prevalenza si verifica in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato: l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti, unitariamente considerati, deve essere superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

In caso di esito positivo del test, scattano gli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria.

I dati e le informazioni dovranno essere trasmessi direttamente all’infrastruttura SID.

I dati oggetto di comunicazione, le modalità di trasmissione e i termini di invio sono stati individuati dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 9647 del 19 gennaio 2007, n. 31934 del 29 febbraio 2008 e n. 18269 del 10 febbraio 2015.

I dati devono essere trasmessi direttamente dalle società obbligate alle comunicazioni dei dati e non attraverso intermediari per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il canale SID (Sistema di interscambio dei dati).

I principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- il c.d. “cash pooling”;

- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

## **IL MISE SOLLECITA GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI OBBLIGATORI PER START-UP E PMI INNOVATIVE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria dettata dall'art. 3, commi 1-sexies e 1-septies della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2019, ha emanato la circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019 sollecitando le Start-up e le PMI innovative ad adempiere al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali.

Il sollecito da parte del Ministero deriva dal fatto che, dai rilievi effettuati, si è riscontrato che gli adempimenti sopra richiamati - che dovevano essere esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno scorso - alla data attuale risulta che solo il 64,5% delle Startup e il 69,8% delle PMI ha ottemperato a quanto previsto dalle norme sopra richiamate. In termini assoluti, mancano all'appello 3155 startup e 343 PMI innovative.

Si ricorda che il mancato aggiornamento del possesso dei requisiti comporta la cancellazione d'ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese con la conseguente perdita di tutti i benefici connessi.

Il MISE aveva indicato quale termine ultimo il 31 luglio, si sollecita comunque chi non avesse ancora adempiuto a compiere quanto dovuto.

## **SISMA BONUS E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ONLINE LE GUIDE SULLE DETRAZIONI FISCALI AGGIORNATE A LUGLIO 2019**

Sul [sito internet dell'Agenzia Entrate](#) sono stati pubblicati gli aggiornamenti a luglio 2019 delle guide fiscali:

### **Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici**

L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Nella nuova versione della guida tutte le informazioni utili per poter accedere al beneficio.

### **Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

- la proroga della maggiore detrazione Irpef;
- i beneficiari del diritto alle detrazioni;
- la comunicazione all'Enea dei lavori effettuati.

## **PROROGA AL 30 GIUGNO 2020 PER GLI ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DEL TERZO SETTORE ED IMPRESE SOCIALI**

È stato prorogato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. La stessa proroga prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. 112/2017. Queste le novità introdotte dal c.d. "Decreto Crescita", in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Non sussiste nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi, i quali, ai sensi del comma 4, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali".

## **AGENZIE VIAGGIO: ESCURSIONE TURISTICA CON VOUCHER SOGGETTA A FATTURA ELETTRONICA**

Con la Risposta all'istanza di interpello 26 luglio 2019, n. 324, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le escursioni organizzate tramite un'agenzia di viaggio che rilascia ai clienti un voucher.

Il caso esaminato si riferisce ad una società, con volume d'affari superiore a 400.000 euro annui, che svolge attività di trasporto di persone e organizza anche tour tramite una propria agenzia di viaggio. All'atto della presentazione dei voucher in precedenza emessi dall'agenzia, la società rilascia a quest'ultima una ricevuta/scontrino fiscale con l'indicazione di "corrispettivo non pagato".

Alla luce delle modifiche riguardanti la certificazione fiscale dei corrispettivi, di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, alla società è sorto il dubbio se sia ancora possibile emettere ricevute/scontrini fiscali non pagati alla presentazione dei voucher.

Tutti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse assimilate tra cui rientra anche, l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

L'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020, ma è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui.

L'Agenzia ha, pertanto, chiarito che la società, avendo un volume d'affari superiore al limite previste, dal 1° luglio 2019 deve procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

## **ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI APPLICARE LE RITENUTE IL SOGGETTO NON RESIDENTE PRIVO DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

L'Agenzia Entrate, con la Risposta all'istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 312, ha precisato che il soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d'imposta e quindi non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

In linea di principio anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato rivestono la qualifica di sostituti d'imposta. Tuttavia gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Le società non residenti, infatti, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Ne consegue che, in assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non rivestendo il ruolo di sostituto d'imposta, non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa.

#### **GARAGE NEL MEDESIMO COMUNE: PERMANGONO LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"**

L'Agenzia Entrate, con la risposta all'istanza di interpello 15 luglio 2019, n. 241 ha chiarito che il possesso nello stesso Comune di un'altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, come ad esempio il garage (C/6), non osta al riconoscimento delle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto dell'abitazione.

I due immobili presentano infatti natura e destinazione d'uso diverse.

Al riguardo, si ricorda che la Nota II-bis in calce all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone:

*"b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare";*

*"c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (...)"*.

Pertanto osta alle agevolazioni in commento la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare; i benefici fiscali in esame non possono essere riconosciuti qualora il contribuente sia titolare, per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione oppure nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato "prima casa".

#### **CHIUSURA DELLO STUDIO**

**In occasione delle ferie estive i nostri uffici resteranno chiusi dal 12 al 30 Agosto.**

**BUONE VACANZE!**

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato